

Massofisioterapisti: professionisti senza identità?

Come noto successivamente all'entrata in vigore della Legge n. 3/2018 (cd. Legge Lorenzin) il nostro Legislatore, con la Legge di bilancio n. 145/2018, ha previsto l'istituzione dei cd. "elenchi speciali ad esaurimento" cui, entro il 31.12.2109, potranno iscriversi i professionisti sanitari in possesso di predeterminati requisiti.

Con decreto del 9 agosto del 2019 il Ministero della Salute ha provveduto (art. 1) all'istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Ai fini del presente commento rileva l'articolo 5 del citato decreto che concerne l'istituzione, presso gli Ordini summenzionati, dell'elenco speciale dei massofisioterapisti "*il cui titolo è stato conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403*" precisando, al comma quinto, che "*l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 non comporta di per sé l'equipollenza o l'equivalenza ai titoli necessari per l'esercizio delle professioni di cui all'articolo 1, comma 1*".

Il decreto in questione pare a chi scrive essere un segnale importante e significativo e consente di affermare, con ragionevole certezza, che la professione del massofisioterapista debba essere qualificata come sanitaria.

Il tema è molto dibattuto e ha dato adito ad infinite polemiche che questo intervento non intende in alcun modo alimentare né, al contrario, tacitare.

Si intende semplicemente riflettere su alcuni elementi normativi che depongono nel senso dell'inquadramento del massofisioterapista in ambito sanitario e che il citato decreto, in qualche modo, ha confermato e rafforzato.

Ci si riferisce, in particolar modo, all'articolo 1 della citata Legge 403/1971 (intitolata "*nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi*") in vigore sino all'intervenuta abrogazione da parte della già ricordata Legge di bilancio n. 145/2018, il quale così recitava "*la professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore e massofisioterapista è esercitabile soltanto da massaggiatori e massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata...*". Deve inoltre tenersi conto del decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 105/1997 (che non pare essere stato riformato, modificato o caducato da fonti successive) che così descrive il profilo professionale del massofisioterapista: "*il massofisioterapista è in possesso di una solida cultura di base e di una preparazione professionale che gli consentono sicure competenze operative e atte alla prevenzione, alla cura e riabilitazione. La professione sanitaria ausiliaria di massofisioterapista è praticata attraverso il massaggio terapeutico, igienico, connettivale, estetico applicato allo sport, con modalità differenti a seconda della patologia e dell'età dei pazienti. Il massofisioterapista per le competenze acquisite è in grado di: lavorare sia in strutture pubbliche che private; svolgere tutte le terapie di massaggio e di fisioterapia in ausilio all'opera dei medici*".

Si tratta, in definitiva, di un insieme di "indizi" convergenti in senso univoco verso il riconoscimento del massofisioterapista – indipendentemente dal momento storico di acquisizione del relativo titolo – quale professionista sanitario.

Sia consentito di terminare queste brevi – e certamente non esaustive – riflessioni con un invito al Legislatore ed a tutte le Istituzioni interessate affinché vengano assunti i provvedimenti necessari a conferire ai massofisioterapisti un'identità professionale certa, degna e definitiva.